

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, [Decisione n. 36 del 8 maggio 2017](#), (Procura Generale dello Sport del CONI/FIGH-Sorrenti), *Regolare composizione degli organi collegiali*

Con Decisione n. 36 dell'8 maggio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI si è pronunciato in merito al ricorso presentato dalla Procura generale dello Sport presso il CONI che censurava la decisione del Tribunale Federale non essendo stata sottoscritta dal Presidente né dal suo estensore, risultando priva dell'indicazione dei componenti il Collegio giudicante e comunque per la errata e non regolamentare composizione del Collegio. Il Collegio, accogliendo il ricorso proposto, ha precisato che *“non è [...] consentito al Tribunale Federale operare in composizione diversa da quella indicata”*, in quanto risulta principio pacifico che *“le decisioni degli organi collegiali possono essere prese solo dai componenti che hanno titolo a farne parte e nel numero previsto dalle disposizioni che ne regolano il funzionamento”*.

CONI: Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, [Decisione n. 39 del 12 maggio 2017](#), (Tartaglia/FIGC), *Deducibilità avanti il Collegio di Garanzia del vizio di motivazione*

Con Decisione n. 39 del 12 maggio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione della Corte Federale d'Appello che lo riteneva responsabile della cattiva gestione societaria e del dissesto economico-patrimoniale della società. Il Collegio, procedendo ad esaminare il dedotto vizio di difetto e contraddittorietà della motivazione di secondo grado, ha accolto il ricorso rilevando la deducibilità del vizio di motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui *“il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è (...) preordinato all'annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione”*.

FIGB: Corte Federale d'Appello, [Sentenza n. 14 dell'11 aprile 2017](#), *Applicazione delle attenuanti in caso di confessione*

Con Sentenza n. 14 dell'11 aprile 2017 la Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte di Appello Sportiva, della FIGB pronunciandosi sul reclamo proposto da un tesserato avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo, ha riformato la sentenza impugnata rilevando l'eccessività della sanzione comminatagli. Nel caso di specie la Corte, valutato positivamente il comportamento dell'incolpato che ha confessato di aver tenuto la condotta a lui addebitata, ha precisato che l'“ammettere le proprie responsabilità, seppur in forma parziale, possa essere considerato come atto che, pur non testualmente previsto dall'art. 61 RG, debba essere preso in considerazione nella modulazione della sanzione anche in relazione ai precedenti dell'incolpato ed ai tempi in cui esso è stato posto in essere”.

FIGC: Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, [C.U. n. 23 del 5 maggio 2017](#), (ACF Fiorentina/AS Roma), *Premio di rendimento*

Con C.U. n. 23 del 5 maggio 2017 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche della FIGC si è pronunciato relativamente al ricorso proposto da un sodalizio sportivo che richiedeva il pagamento del premio di rendimento, pattuito con altro club nel caso in cui quest'ultimo avesse ottenuto il diritto a partecipare alla competizione europea Europa League. Il Tribunale, valutate le difese avversarie che contestavano tale pretesa economica rilevando che il diritto a partecipare alla competizione fosse stata conseguita in ragione della sconfitta nel turno preliminare della competizione superiore UEFA Champions League, ha accolto il ricorso della ricorrente precisando che *“l'unica corretta interpretazione che questo Tribunale Federale ritiene di dovere privilegiare è quella letterale che pone in stretta correlazione non già le varie clausole tra loro bensì la singola clausola con il singolo evento in essa previsto... del resto che non debba rilevare tanto e soltanto ai fini della maturazione del premio il posizionamento in classifica, quanto e soprattutto la partecipazione alla Europa League”*.

FIGC: Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, [C.U. n. 89 del 24 maggio 2017](#), (Vigor Lamezia / FIGC), *Vincolo di giustizia*

Con C.U. n. 89 del 24 maggio 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC si è pronunciato sul deferimento proposto a carico di un tesserato che non aveva richiesto la prescritta autorizzazione ai competenti Organi Federali al fine di procedere in sede giudiziaria civile per la condanna alla restituzione della fideiussione erroneamente escussa dalla Lega PRO. Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione proposta dal ricorrente, ha rigettato il deferimento precisando che *“la materia del contendere esula completamente le materie attribuite alla giustizia sportiva che, non ha gli strumenti e gli organi competenti per poter accertare e condannare la Lega Pro a restituire le somme incassate in virtù dell'escussione della suddetta fideiussione. Risulta pertanto evidente che i deferiti per far valere i propri diritti Federazione Italiana Giuoco Calcio avrebbero potuto azionare unicamente procedimento, poi instaurato, proprio davanti all'organo adito ovvero il Tribunale Civile di Firenze”*.

FIP: Corte Sportiva d'Appello, [C.U. n. 1079 del 27 aprile 2017](#), (Nuova pallacanestro Monteroni/FIP), *Vincolo di collegabilità tra l'autore della violenza e la squadra sostenuta*

Con C.U. n. 1079 del 27 aprile 2017 la Corte Sportiva d'Appello della FIP si è pronunciata sul ricorso presentato da un'affiliata che richiedeva l'annullamento della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo quale oggettivamente responsabile dei gravi atti di teppismo di terzi occorsi a pochi secondi dal termine del 4 periodo della gara. La Corte, rilevato il disinteresse dei soggetti verso la partita in corso, nonché la condotta posta in essere dal club al fine di prevenire e contenere le manifestazioni violente, ha accolto il ricorso precisando che *“seppur trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva della società per atti di teppismo compiuti da terzi, che prescinde da ogni giudizio di disvalore verso la società stessa, essa pur sempre presuppone un vincolo di collegabilità dell'autore della violenza con la squadra sostenuta che nel caso in esame non sussiste”*.